

CRI(2018)1



RAPPORTO DELL'ECRI SU SAN MARINO

(Quinto ciclo di monitoraggio)

Adottato il 6 dicembre 2017]

Pubblicato il 27 febbraio 2018

ECRI Secretariat
Directorate General II - Democracy
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 390 21 46 62
E-mail: ecri@coe.int

www.coe.int/ecri

**RAPPORTO DELL'ECRI
SU SAN MARINO
(Quinto ciclo di monitoraggio)**

Adottato il 6 dicembre 2017]

Pubblicato il 28 febbraio 2018

INDICE

PREMESSA	5
RIEPILOGO.....	7
RISULTANZE E RACCOMANDAZIONI	9
I. TEMI COMUNI.....	9
1. NORMATIVA CONTRO IL RAZZISMO ¹ E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.....	9
- QUADRO GIURIDICO GENERALE	9
- DIRITTO PENALE	10
- DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO.....	11
- ENTI NAZIONALI SPECIALIZZATI	12
2. INCITAMENTO ALL'ODIO	13
- DATI.....	13
- DISCORSI POLITICI.....	14
- MEZZI DI INFORMAZIONE E INTERNET	15
- SPORT.....	15
- INCITAZIONE ALL'ODIO OMOFOBICO E TRANSFOBICO	16
- RISPOSTE ALL'INCITAMENTO ALL'ODIO	16
3. VIOLENZA RAZZISTA E OMOFOBICA/TRANSFOBICA	17
4. POLITICHE DI INTEGRAZIONE	17
- DATI.....	17
- POLITICHE	17
- NORMATIVA	17
- LEGGE SULLA NAZIONALITA	18
- LAVORATORI FRONTALIERI ITALIANI.....	19
- LAVORATRICI MIGRANTI DALL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE	20
- COMUNITA MUSULMANA E TESTIMONI DI GEOVA	20
II. TEMI SPECIFICI DI SAN MARINO	21
1. RACCOMANDAZIONI OGGETTO DI FOLLOW-UP INTERMEDIO DEL QUARTO CICLO	21
2. POLITICHE PER COMBATTERE LA DISCRIMINAZIONE E L'INTOLLERANZA VERSO LE PERSONE LGBT.....	21
RACCOMANDAZIONI OGGETTO DI FOLLOW-UP INTERMEDIO	23
ELENCO DELLE RACCOMANDAZIONI.....	25
BIBLIOGRAFIA.....	29

PREMESSA

La Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI), istituita dal Consiglio d'Europa, è un organismo indipendente di controllo sul rispetto dei diritti umani specializzato in questioni relative al razzismo e all'intolleranza. Tale organismo è composto da membri indipendenti e imparziali nominati sulla base della loro autorità morale e della loro esperienza riconosciuta in materia di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza.

Nel quadro delle sue attività statutarie, l'ECRI effettua un'attività di monitoraggio per paese, analizzando la situazione in ciascuno degli Stati del Consiglio d'Europa per quanto concerne il razzismo e l'intolleranza e formula suggerimenti e proposte per affrontare i problemi identificati.

Il monitoraggio del paese da parte dell'ECRI riguarda tutti gli Stati membri su base paritaria. I lavori si svolgono in base a cicli di 5 anni e interessano 9-10 paesi all'anno. I rapporti della prima tornata sono stati completati alla fine del 1998, quelli della seconda tornata alla fine del 2002, quelli della terza tornata alla fine del 2007 e quelli della quarta tornata all'inizio del 2014. I lavori relativi ai rapporti della quinta tornata sono iniziati nel novembre 2012.

I metodi di lavoro per l'elaborazione dei rapporti includono l'analisi dei documenti, una visita nel paese interessato e successivamente un dialogo confidenziale con le autorità nazionali.

I rapporti dell'ECRI non sono il risultato di inchieste o di prove testimoniali. Si tratta di analisi basate su di un elevato numero di informazioni raccolte da un'ampia gamma di fonti. Lo studio dei documenti si basa su di un numero considerevole di fonti scritte nazionali e internazionali. La visita in loco offre l'occasione di venire a contatto con i soggetti direttamente interessati (sia a livello di governo che non), al fine di raccogliere informazioni dettagliate. Il dialogo confidenziale con le autorità nazionali consente alle stesse di fornire, se lo ritengono necessario, commenti alla bozza di rapporto, così da poter correggere eventuali errori di fatto che potrebbero essere contenuti nel rapporto. Al termine del dialogo, le autorità nazionali possono richiedere, se lo desiderano, che i loro pareri vengano allegati al rapporto definitivo dell'ECRI.

I rapporti paese-per-paese relativi alla quinta tornata si concentrano su quattro temi comuni a tutti gli Stati membri: (1) Questioni legislative, (2) Incitamento all'odio, (3) Violenza, (4) Politiche di integrazione ed una serie di temi specifici per ciascuno di essi. A questo proposito, le raccomandazioni intermedie del quarto ciclo non attuate o parzialmente attuate durante il quarto ciclo di monitoraggio saranno oggetto di follow-up.

Nel quadro del quinto ciclo, viene nuovamente richiesta l'attuazione prioritaria di due raccomandazioni specifiche scelte fra quelle formulate nel rapporto. L'ECRI porterà avanti una procedura di follow-up intermedio per queste due raccomandazioni entro due anni dalla pubblicazione del presente rapporto.

Il seguente rapporto è stato elaborato dall'ECRI sotto la sua responsabilità. Esso rende conto della situazione al 22 giugno 2017; salvo ove espressamente indicato, eventuali sviluppi successivi a tale data non sono né contemplati dalla seguente analisi, né considerati nelle conclusioni e nelle proposte ivi contenute.

RIEPILOGO

Dall'adozione del quarto rapporto dell'ECRI su San Marino il 21 marzo 2013, sono stati compiuti progressi in alcuni campi contemplati in detto rapporto.

Il codice penale è stato modificato per ricomprendere l'identità di genere tra i motivi vietati di discriminazione o violenza o di istigazione a commettere tali atti, così come tra le circostanze aggravanti nelle condanne per reati penali.

Le autorità di polizia hanno messo in atto un metodo per la raccolta di dati concernenti gli atti o i reati di razzismo, sia per i casi di incitamento all'odio che per i reati di violenza razzista, omofoba o transfobica.

E' attualmente in esame, al fine di un'eventuale adozione, un progetto di codice di condotta per i membri del Parlamento che prevede sanzioni in caso di uso dell'incitamento all'odio.

E' in vigore da dicembre 2014 una legge che disciplina la proprietà dei mezzi di informazione e la professione degli operatori dell'informazione.

La Repubblica di San Marino ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica nel marzo 2017 e il suo Protocollo Aggiuntivo nel maggio 2017.

L'accesso alla naturalizzazione è ora disciplinato da una legge ordinaria e non più straordinaria.

La revisione, nel 2015, della normativa sulla durata dei permessi di soggiorno e di lavoro per gli stranieri ha ridotto la precarietà del lavoro per i lavoratori stranieri e, in particolare, per le badanti.

L'ECRI accoglie favorevolmente tali sviluppi positivi intervenuti a San Marino. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, alcune questioni continuano a destare preoccupazione.

San Marino non ha ancora una legislazione penale che vieta la discriminazione per motivi di lingua o di colore, né una normativa esaustiva civile e amministrativa contro la discriminazione razziale, o un organismo indipendente per la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello nazionale.

L'opinione pubblica, in particolare le vittime potenziali dell'incitamento all'odio, non sembra pienamente informata dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla legge.

I cittadini stranieri residenti a San Marino non hanno diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative.

I cittadini italiani residenti da lungo tempo a San Marino che non vogliono rinunciare alla loro nazionalità italiana non hanno accesso alla cittadinanza sammarinese tramite naturalizzazione.

Le coppie dello stesso sesso non hanno il diritto di sposarsi o di ottenere un'altra forma di riconoscimento giuridico delle loro relazioni a San Marino.

Nel presente rapporto, l'ECRI richiede alle autorità sammarinesi di adottare ulteriori misure in taluni settori; in tale contesto, formula una serie di raccomandazioni, fra cui le seguenti.

Il diritto penale dovrebbe essere modificato per ricomprendere il colore e la lingua tra i motivi di discriminazione vietati; dovrebbe anche vietare la violenza o l'incitamento a commettere tali atti e considerarli come circostanze aggravanti nelle condanne per reati penali.

Dovrebbe essere emanata una normativa esaustiva civile e amministrativa che vieti la discriminazione razziale in tutti i settori della vita.

San Marino dovrebbe istituire per legge un organismo autonomo specializzato per combattere il razzismo e la discriminazione razziale a livello nazionale.

Le autorità dovrebbero fare di più per sensibilizzare la popolazione, e in particolare le potenziali vittime di questo tipo di reato, riguardo alle disposizioni di diritto penale relative al razzismo e alla discriminazione razziale, così come ai mezzi di ricorso previsti dalla legge.

L'ECRI raccomanda di promuovere la partecipazione dei residenti stranieri alla vita politica sammarinese, concedendo il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative.*

San Marino dovrebbe rivedere le disposizioni che disciplinano l'acquisizione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione al fine di introdurre una maggiore flessibilità per quanto riguarda la doppia cittadinanza.

Infine, l'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di avviare, il prima possibile, il processo di adozione di una normativa che disciplini le unioni omosessuali.*

* La presente raccomandazione sarà soggetta ad un processo di follow-up intermedio da parte dell'ECRI entro due anni dalla pubblicazione del presente rapporto.

RISULTANZE E RACCOMANDAZIONI

I. Temi comuni

1. Normativa contro il razzismo¹ e la discriminazione razziale²

- Quadro giuridico generale

1. La Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese è la legge che funge da testo costituzionale.³ L'articolo 4 della Dichiarazione prevede che "Tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose. [...] La Repubblica assicura pari dignità sociale e uguale tutela dei diritti e delle libertà."
2. L'ECRI ha raccomandato nei suoi ultimi due rapporti (2007 e 2013) di fare un riferimento esplicito nell'articolo 4 della Dichiarazione ai motivi di discriminazione elencati nella sua Raccomandazione di Politica Generale (GPR) n. 7,⁴ paragrafo 2. Ad oggi, non è stato apportato alcun emendamento alla Dichiarazione in risposta alla raccomandazione dell'ECRI.
3. Secondo le autorità, l'assenza di un riferimento esplicito a tutte le forme di discriminazione non inficia la protezione contro il razzismo e l'intolleranza a San Marino. Esse ritengono che i motivi di discriminazione elencati nella GPR n. 7 siano contemplati dalle "condizioni personali" menzionate nell'articolo 4 della Dichiarazione. Inoltre, le disposizioni di diritto internazionale, come ad esempio il divieto di discriminazione incluso nell'articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e nel suo Protocollo no. 12,⁵ prevalgono sulle disposizioni di diritto interno,⁶ e si applicano direttamente alla giurisprudenza nazionale.⁷ Infine, San Marino non ha voluto un elenco esaustivo dei diritti fondamentali, poiché ha preferito una costituzione aperta e flessibile, il cui contenuto potesse adattarsi agli sviluppi nel diritto internazionale.
4. Per i motivi esposti nel suo terzo e quarto rapporto (rispettivamente, paragrafi 11-12 e 18-19), l'ECRI ritiene tuttora che un riferimento esplicito ai motivi di discriminazione elencati nella sua GPR n. 7 potrebbe migliorare ulteriormente la protezione contro la discriminazione nei settori coperti dal suo mandato.
5. L'ECRI raccomanda ancora una volta alle autorità di integrare l'articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese con un riferimento esplicito ai motivi di discriminazione elencati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7 in materia di legislazione nazionale volta a combattere il razzismo e la discriminazione razziale.

¹ In base alla Raccomandazione di Politica Generale (GPR) n. 7 dell'ECRI, con il termine "razzismo" si intende la credenza che un motivo quale la "razza", il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l'origine nazionale o etnica giustifichi il disprezzo nei confronti di una persona o di un gruppo di persone, ovvero la nozione di superiorità di una persona o di un gruppo di persone.

² Conformemente alla GPR n. 7 dell'ECRI, per "discriminazione razziale" si intende ogni disparità di trattamento basata su di un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l'origine nazionale o etnica, che non ha alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

³ Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento Sammarinese, Decreto 8 luglio 2002, n. 79.

⁴ Raccomandazione di Politica Generale n. 7: Legislazione nazionale per combattere il razzismo e la discriminazione razziale

⁵ La Repubblica di San Marino ha ratificato il Protocollo n. 12 della CEDU il 25 aprile 2003.

⁶ L'articolo 1 della Dichiarazione prevede che "Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo [...] prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne".

⁷ Si veda *Sentenza causa civile n 647 2012*, pag. 16 e successive.

- Diritto penale

6. L'articolo 179 bis del Codice Penale punisce a) la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; b) l'incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere⁸; c) l'incitamento a commettere violenza per i medesimi motivi; d) la commissione di tali atti discriminatori o e) la violenza.⁹ Il suddetto articolo non menziona il colore o la lingua tra i motivi vietati di discriminazione o di violenza o di istigazione a commettere tali atti, in conformità alla GPR n. 7, paragrafo 18.
7. A norma degli articoli 183, 184 e 185 del codice penale, le ingiurie, la diffamazione e le minacce in pubblico nei confronti di una persona o di un insieme di persone sono reati ordinari punibili con sanzioni pecuniarie. Non costituiscono reati penali distinti commessi nei confronti di una persona o di un insieme di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l'origine nazionale o etnica, in conformità con le raccomandazioni della GPR n. 7, paragrafo 18 (b) e (c).
8. Tale paragrafo della GPR n. 7 non deve essere interpretato come in contraddizione con la sempre più frequente raccomandazione da parte delle organizzazioni internazionali di depenalizzare la diffamazione al fine di sanzionarla esclusivamente attraverso disposizioni di diritto civile.¹⁰ Nonostante questo, l'ECRI è del parere che la diffamazione dovrebbe continuare ad essere un reato penale se commesso nei confronti di una persona o di un insieme di persone per motivi razzisti. Ciò è necessario al fine di punire l'uso dell'incitamento all'odio con disposizioni specifiche.
9. L'ECRI osserva anche altre carenze nella legislazione penale: l'articolo 4 della legge n. 138 del 5 settembre 2014 criminalizza espressamente l'apologia pubblica del crimine di genocidio ma non, almeno espressamente, la negazione, la banalizzazione, la giustificazione pubblica, con motivazione razzista, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra (GPR n. 7, paragrafo 18 e).
10. Inoltre, non esistono disposizioni specifiche che criminalizzino la creazione o la direzione di un gruppo che promuove il razzismo, il sostegno a tale gruppo e la partecipazione alle sue attività (GPR n. 7, paragrafo 18 g)). L'ECRI ritiene che tali atti siano diversi rispetto a quanto previsto dall'articolo 179 bis del codice penale, che punisce come reato la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Infine, il codice penale non criminalizza la discriminazione razziale nell'esercizio di una funzione pubblica o di una professione.
11. L'articolo 90, comma 1(1), del codice penale riconosce la discriminazione o la violenza per motivi basati sulla razza, l'origine etnica, la cittadinanza, la religione, l'orientamento sessuale o l'identità di genere come una circostanza aggravante nelle condanne per reati penali. Tuttavia, né il colore né la lingua sono citati come un motivo di discriminazione vietato.
12. Poiché non vi è una giurisprudenza riguardo alle violazioni dei suddetti articoli del codice penale, in particolare gli articoli 179 *bis* e 90, è impossibile sapere in che

⁸ L'identità di genere è stata recentemente introdotta dalla legge n. 57 del 6 maggio 2016 che ha modificato l'articolo 179 *bis* del codice penale.

⁹ Il testo di questa legge può essere consultato in italiano al seguente indirizzo: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_128030.pdf

¹⁰ Si veda [Studio sull'allineamento delle leggi e delle pratiche in materia di diffamazione](#), CDMSI(2012)Misc11Rev2. Si veda anche il Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, dopo la sua visita a San Marino, dal 9 al 10 giugno 2015. <http://www.coe.int/en/web/commissioner/country-reports-by-country>.

modo i giudici interpretino e applichino tali disposizioni e se le sanzioni previste dalla legge siano efficaci, proporzionate e dissuasive come raccomandato nei paragrafi 12 e 23 della GPR n. 7.

13. L'ECRI raccomanda di modificare la normativa penale in linea con la sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7 per ricomprendere il colore e la lingua tra i motivi di discriminazione vietati; la violenza o l'istigazione a commettere tali atti dovrebbero essere vietati; dovrebbero anche essere considerate circostanze aggravanti quando si determinano le condanne per reati penali; si dovrebbero applicare reati penali distinti quando ingiurie, diffamazione o minacce in pubblico sono commesse nei confronti di una persona o di un insieme di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l'origine nazionale o etnica, nonché l'orientamento sessuale o l'identità di genere; la negazione, la banalizzazione, la giustificazione o l'apologia pubblica, con motivazione razzista, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra devono essere espressamente criminalizzate; dovrebbero essere introdotte disposizioni specifiche per criminalizzare la creazione o la direzione di un gruppo che promuove il razzismo, il sostegno a tale gruppo e la partecipazione alle sue attività; si dovrebbe infine criminalizzare la discriminazione razziale nell'esercizio di una funzione pubblica o di una professione.

- Diritto civile e amministrativo

14. Sono in vigore disposizioni civili e amministrative contro la discriminazione nel settore dell'occupazione,¹¹ che coprono la discriminazione sulla base di credenze religiose, opinioni politiche o di altra natura e di appartenenza a un sindacato. Vi sono anche disposizioni che riaffermano, in modo molto generico, il principio di uguaglianza senza discriminazione basata su vari motivi (in particolare, la razza e la cittadinanza) in alcuni settori quali l'istruzione,¹² lo sport,¹³ l'accesso alla sanità,¹⁴ il trattamento dei detenuti¹⁵ e gli statuti delle professioni mediche.¹⁶ Ad oggi, vi sono stati pochissimi casi in cui una o l'altra di queste disposizioni è stata applicata.
15. Alla luce delle raccomandazioni nella GPR n. 7, paragrafi da 7 a 17, l'ECRI constata che non vi sono norme di diritto civile che prevedano esplicitamente la segregazione, la discriminazione per appartenenza a un gruppo e l'annuncio dell'intenzione di discriminare come forme di discriminazione. Le istruzioni date ad altri di discriminare, l'incitamento alla discriminazione o l'aiuto fornito ad altri per discriminare sono considerati un reato, in particolare ai sensi dell'articolo 179 *bis* del codice penale; tuttavia, queste forme di discriminazione non sono vietate ai sensi del diritto civile. Ugualmente, secondo le informazioni ricevute, le molestie non sono vietate ai sensi del diritto civile, ma unicamente in base al codice penale.¹⁷ Il diritto civile, inoltre, non impone nessun obbligo esplicito alle autorità pubbliche di promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Infine, le norme di diritto civile non prevedono una ripartizione dell'onere della prova in casi di discriminazione diretta o indiretta.¹⁸

¹¹ L'articolo 14 della legge in materia di occupazione, l'articolo 7 della legge in materia di sanzioni disciplinari e licenziamento, l'articolo 89 della legge organica in materia di pubblico impiego.

¹² Articolo 1 della legge n. 60 del 30 luglio 1980 e articolo 1 della legge n. 21 del 12 febbraio 1998.

¹³ Articolo 7 della legge n. 32 del 13 marzo 1997.

¹⁴ Legge n. 43 del 28 aprile 1989.

¹⁵ Articolo 1 della legge n. 44 del 29 aprile 1997.

¹⁶ Decreto n. 101 del 5 ottobre 1999 e decreto n. 32 del 18 marzo 1996.

¹⁷ Articolo 181 bis "Atti persecutori - Stalking-Mobbing".

¹⁸ La ripartizione dell'onere della prova comporta che la parte attrice debba stabilire i fatti che permettono

16. Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare e di promuovere la non-discriminazione nei contratti pubblici, la legge¹⁹ prevede un registro di fornitori e prestatori di beni e servizi nella pubblica amministrazione. Gli imprenditori con precedenti penali, come ad esempio condanne definitive di discriminazione o disparità di trattamento dei dipendenti, sono esclusi da questo registro. Non possono partecipare alle gare per gli appalti pubblici.
17. Per quanto riguarda la possibilità esplicita di modificare o dichiarare nulle e non valide eventuali disposizioni discriminatorie nei contratti/regolamenti (GPR n. 7 - paragrafi 13/14), un controllo preliminare viene effettuato dai notai quando sono registrati i contratti o i regolamenti. Può anche essere chiesto alle autorità giudiziarie di dichiarare nulle e non valide eventuali disposizioni discriminatorie incluse nei regolamenti interni, nelle norme che disciplinano le associazioni, le libere professioni, le organizzazioni dei lavoratori e datoriali, nonché nei contratti o negli accordi individuali o collettivi.
18. Infine, la legge non impone un obbligo specifico alle autorità di annullare il finanziamento pubblico delle organizzazioni, compresi i partiti politici, che promuovono il razzismo, o di scioglierle.
19. Sulla base delle risultanze di cui sopra, l'ECRI conclude che San Marino non dispone di una normativa esaustiva civile e amministrativa che vieti la discriminazione razziale in tutti i settori della vita.
20. L'ECRI raccomanda alle autorità di integrare la normativa civile e amministrativa in linea con la sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7, in particolare prevedendo espressamente quali forme di discriminazione vietate dal diritto civile la segregazione, la discriminazione per appartenenza a un gruppo, l'annuncio dell'intenzione di discriminare e le molestie, nonché le istruzioni date ad altri di discriminare, l'incitamento alla discriminazione o l'aiuto fornito ad altri per discriminare. L'ECRI raccomanda inoltre che la legge preveda la ripartizione dell'onere della prova nei casi di discriminazione e imponga alle autorità l'obbligo di promuovere l'uguaglianza e di annullare il finanziamento pubblico delle organizzazioni, compresi i partiti politici, che promuovono il razzismo, o di scioglierle.

- **Enti nazionali specializzati**²⁰

21. Nelle sue Conclusioni su San Marino in merito all'attuazione delle raccomandazioni del quarto rapporto oggetto di follow-up intermedio,²¹ l'ECRI aveva già attirato l'attenzione delle autorità sul fatto che la Commissione per le Pari Opportunità, un organismo che, in teoria, potrebbe occuparsi delle questioni di competenza dell'ECRI, non era in conformità con le linee guida stabilite nella GPR n. 2 sugli enti specializzati. In particolare, l'ECRI aveva rilevato che la Commissione non disponeva di un mandato o di poteri espliciti per combattere il razzismo e la discriminazione razziale o di mezzi per la loro attuazione.²²

la presunzione di discriminazione, mentre l'onere della prova spetta al convenuto, che deve dimostrare l'assenza di discriminazione.

¹⁹ *Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26.*

²⁰ Organismi indipendenti espressamente incaricati alla lotta, a livello nazionale, al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, all'intolleranza e alla discriminazione fondata, ad esempio, sull'origine etnica, sul colore della pelle, sulla nazionalità, sulla religione e sulla lingua (discriminazione razziale).

²¹ Conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni del 4° rapporto su San Marino oggetto di follow-up intermedio, pagina 5, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-paese/San_Marino/SMR-IFU-IV-2016-027-ita.pdf.

²² La legge n. 97/2008, in materia di violenza contro le donne e di genere, ha istituito un'Authority per le Pari Opportunità, che è diventata operativa nel gennaio 2009. E' composta da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale fra esperti in materie giuridiche, esponenti di organizzazioni non governative che si occupano di pari opportunità ed esperti di comunicazione e di psicologia. L'Authority è distinta dalla Commissione per le Pari Opportunità; non assume le responsabilità di quest'ultima, tranne per il compito specifico di combattere la violenza di genere; non si occupa della discriminazione fondata su altri motivi.

22. La Commissione comprende membri nominati dal Parlamento (Consiglio Grande e Generale). Dopo le elezioni parlamentari tenutesi alla fine del 2016, la composizione della Commissione è stata rinnovata da parte del nuovo Parlamento. L'ECRI, che ha incontrato i nuovi membri della Commissione, ha preso atto della loro volontà di migliorare le capacità della loro istituzione di far fronte alle questioni relative al razzismo e all'intolleranza. Dal canto loro, le autorità hanno anche assicurato che sarebbe stato messo a disposizione della Commissione un ufficio permanente e, se possibile, del personale.
23. L'ECRI riconosce questi sviluppi positivi. Tuttavia, osserva che ad oggi la Commissione non dispone di una propria sede, di un proprio budget o personale e che i suoi membri continuano a lavorare su base volontaria. Inoltre, non è stata adottata ancora una normativa che assegni espressamente alla Commissione il compito di combattere il razzismo e la discriminazione razziale, nonostante le raccomandazioni dell'ECRI in tal senso nei suoi ultimi due rapporti. L'ECRI conclude, pertanto, che San Marino non dispone ancora di un ente specializzato indipendente per combattere il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza a livello nazionale ai sensi delle sue GPR n. 2 e 7.
24. L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di istituire per legge un ente autonomo specializzato per combattere il razzismo e la discriminazione razziale a livello nazionale. La legge deve prevedere tra le competenze affidate a tale organo: l'assistenza alle vittime, il potere di condurre indagini, il diritto di adire il tribunale e di intervenire nei procedimenti giudiziari, il controllo della legislazione e consulenze al potere legislativo ed esecutivo, la sensibilizzazione della società ai problemi legati al razzismo e alla discriminazione razziale e la promozione di politiche e pratiche miranti a garantire la parità di trattamento. Nell'esame di tali questioni, l'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nelle sue Raccomandazioni di Politica Generale n. 2 e 7.
25. L'ECRI raccomanda, qualora le autorità sammarinesi decidano di riformare la Commissione per le Pari Opportunità quale ente autonomo specializzato per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, che la Commissione disponga di sufficienti risorse finanziarie e umane per poter soddisfare i compiti che le saranno conferiti dalla legge in modo adeguato ed indipendente.

2. Incitamento all'odio²³

- Dati

26. L'ECRI ha raccomandato nei suoi ultimi due rapporti di migliorare i sistemi di monitoraggio delle manifestazioni di razzismo; di raccogliere le informazioni pertinenti suddivise in base a categorie quali l'origine etnica o nazionale, la religione, la cittadinanza e la lingua; e di produrre i dati riguardanti le manifestazioni di razzismo e discriminazione razziale.
27. Durante la sua visita nel 2012, all'ECRI è stato comunicato che la Gendarmeria era in procinto di istituire un sistema informatizzato per la registrazione di tutte le segnalazioni effettuate alle autorità preposte all'applicazione della legge (che si trattasse o meno di un reato). Le informazioni ricevute durante l'ultima visita rivelano che le autorità in questione dispongono di un sistema strutturato e coerente per la raccolta dei dati sugli atti di razzismo e sui reati a sfondo razzista (sia per i casi di incitamento all'odio che per i reati di violenza razzista, omofoba e transfobica). Secondo le autorità, la mancanza di tali dati è dovuta

²³ Secondo la GPR n. 15 relativa alla lotta contro l'incitamento all'odio, "l'incitamento all'odio" comporta il fatto di fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo, nonché il fatto di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte le espressioni di odio testé citate, sulla base della "razza", del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, della disabilità, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale o di altre caratteristiche o stato personale.

unicamente al fatto che non ci sono casi di incitamento all'odio (o di violenza razziale) a San Marino.

28. Nel suo quarto rapporto, l'ECRI ha ritenuto che la società sammarinese fosse caratterizzata da un clima generale di dialogo e tolleranza. Le ultime informazioni ricevute suggeriscono che il clima di serenità rilevato dall'ECRI cinque anni fa ancora permane. Tuttavia, i rappresentanti della società civile e dei sindacati hanno comunicato all'ECRI che persiste un pregiudizio latente (già notato nel quarto rapporto) in alcuni settori della società sammarinese nei confronti degli stranieri, in particolare degli italiani, e specialmente dei lavoratori frontalieri.
29. L'ECRI ritiene pertanto che le autorità dovrebbero garantire che la raccolta di dati sull'incitamento all'odio non si limiti ai casi che rientrano nell'ambito del settore della giustizia. In generale, le autorità dovrebbero migliorare i sistemi utilizzati per monitorare le manifestazioni di xenofobia e l'intolleranza a San Marino, con l'assistenza dei sindacati e della società civile. Di conseguenza, l'ECRI ritiene che la raccomandazione fatta alle autorità nel suo quarto rapporto su tale questione sia ancora valida.
30. L'ECRI raccomanda ancora una volta alle autorità sammarinesi di migliorare i sistemi di monitoraggio delle manifestazioni di xenofobia e intolleranza a San Marino. Raccomanda alle autorità di produrre dati basati sulla percezione delle potenziali vittime, conformemente alla sua Raccomandazione di Politica Generale n. 4 che fornisce indicazioni dettagliate su come condurre tali indagini, nonché alla sua GPR n. 15 sulla lotta contro l'incitamento all'odio.

- **Discorsi politici**

31. Sono stati osservati solo pochi casi di discorsi populistici e xenofobi durante la campagna elettorale per le ultime elezioni parlamentari. Ciò ha riguardato, ad esempio, la lista elettorale denominata "Lista delle Persone Libere", comprendente varie liste con nomi piuttosto evocativi come "No-Migranti", o caratterizzate da un desiderio di riaffermare l'identità nazionale contro l'Italia, come "Prima il Lavoro ai Sammarinesi", "No multe dall'Italia" o "No Europa".
32. Sebbene queste liste non abbiano conseguito un numero significativo di voti (2,13% dei voti nel primo turno), esse riflettono una certa tendenza populista nel dibattito politico nella Repubblica. Pertanto, dovrebbero essere adottate le misure necessarie per incoraggiare l'autoregolamentazione da parte dei partiti politici, degli organi eletti e delle associazioni culturali al fine di evitare che i loro rappresentanti facciano uso di discorsi offensivi o incitanti all'odio. Nei casi più estremi di incitamento all'odio, dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare disposizioni giuridiche che consentano alle autorità di sciogliere i partiti politici e le organizzazioni che fanno uso di discorsi improntati all'odio.
33. L'ECRI è stata informata del fatto che è attualmente in esame, al fine di un'eventuale adozione, un progetto di codice di condotta per i membri del Parlamento che preveda sanzioni in caso di uso di discorsi incitanti all'odio.
34. L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di promuovere l'autoregolamentazione delle istituzioni pubbliche e private, compresi gli organismi eletti e i partiti politici, come strumento per combattere l'uso dei discorsi incitanti all'odio, favorendo anche nel contempo l'adozione di adeguati codici di condotta che prevedano la sospensione o altre sanzioni in caso di violazione delle loro disposizioni, nonché la creazione di canali di comunicazione efficaci. L'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 15 sulla lotta all'incitamento all'odio nell'esame di tali questioni.
35. L'ECRI raccomanda alle autorità, pur rispettando il diritto alla libertà di associazione, di prevedere la possibilità di ritirare tutti i finanziamenti e altre

forme di supporto concessi dagli organismi pubblici ai partiti politici e alle organizzazioni che fanno uso di discorsi improntati all'odio o non riescono a sanzionarne l'uso da parte dei loro membri, nonché la possibilità di vietare o di sciogliere tali organizzazioni. L'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 15 sulla lotta contro l'incitamento all'odio nell'esame di tali questioni.

- **Mezzi di informazione e Internet**

36. Un blog che da tempo si presenta come un giornale on-line chiamato "Giornalesm.com news" ha pubblicato una serie di articoli sensazionalistici, ad esempio sui migranti. Questi articoli si sono rivelati successivamente falsi o pesantemente gonfiati.²⁴ Un altro quotidiano, "La Tribuna", ha pubblicato un'intervista con un sacerdote che ha accusato uno "zingaro" di furto, con il rischio di trasmettere implicitamente un'immagine stereotipata dei Rom come persone inclini al furto.²⁵
37. L'assenza di regolamentazione del settore dei mezzi di informazione e dei giornalisti è da lungo tempo un problema a San Marino. Di conseguenza, l'ECRI ha raccomandato, nel pieno rispetto del principio di indipendenza dei mezzi di informazione, di incoraggiare questi ultimi ad istituire un meccanismo extra giudiziario per far fronte alle denunce nei loro confronti anche nei casi di discriminazione.
38. Da dicembre 2014 è in vigore una legge che disciplina la proprietà dei mezzi di informazione e la professione degli operatori dell'informazione.²⁶ Tuttavia, le pubblicazioni on-line, come i blog o i messaggi sui social media gestiti o scritti da individui, associazioni o partiti, non sono considerati come facenti parte della stampa e pertanto non rientrano nel campo di applicazione di questa normativa.
39. Per la prima volta, la nuova legge prevede la creazione di un'associazione di categoria degli operatori dell'informazione, la "Consulta per l'informazione" e di un garante per la stampa, il "Garante per l'informazione". Un codice etico per gli operatori dell'informazione, adottato il 31 luglio 2017, prende in considerazione, in particolare, la tutela dei minori e dei gruppi vulnerabili, la tutela della vita privata e dei diritti fondamentali e la necessità di operare una chiara distinzione tra fatti e opinioni. Il codice prevede sanzioni disciplinari in caso di una sua violazione.
40. Anche se l'adozione di questa legge del 5 dicembre 2014 deve essere considerata uno sviluppo positivo, l'ECRI condivide le critiche espresse dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa nel suo rapporto del 2015. Tra le altre cose, il Commissario ha criticato la mancanza di rappresentanti dei giornalisti all'interno dell'Autorità Garante per l'Informazione²⁷, la quale è incaricata di garantire il rispetto del codice etico. I rappresentanti del nuovo governo formatosi dopo le elezioni del 2016 hanno comunicato all'ECRI che erano in esame modifiche alla legislazione per affrontare le critiche di cui sopra.

- **Sport**

41. Per quanto riguarda lo sport, la legge n. 32 del 13 marzo 1997 ha istituito il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), incaricato di organizzare e

²⁴ Alla fine del 2015, questo giornale online ha pubblicato la notizia di un pullman carico di "rifugiati" arrivati a San Marino, ma in realtà si trattava di turisti provenienti dal Medio Oriente. www.giornalesm.com.

²⁵ "La Tribuna", articolo del 21 ottobre 2014.

²⁶ Legge n. 211 del 5 dicembre 2014 "Editoria e professione degli operatori dell'informazione".

²⁷ Si veda anche, Rapporto di Nils Muižnieks, Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, dopo la sua visita a San Marino dal 9 al 10 giugno 2015. <https://rm.coe.int/16806db6e9>.

promuovere l'attività sportiva a San Marino. L'articolo 7 della legge prevede che le sue attività debbano essere prive di qualsiasi influenza religiosa, politica, razziale o economica. L'ECRI non è a conoscenza di eventuali leggi che prevedono misure volte a contrastare le pratiche di incitamento all'odio durante gli eventi e le competizioni sportive. San Marino non ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive ed in particolare di incontri calcistici.²⁸

42. Tuttavia, l'ECRI non ha notato alcun episodio di razzismo, compresi casi di discorso razzista, nello sport. Tuttavia, l'ECRI è venuta a conoscenza di diverse iniziative sportive contro il razzismo. Ad esempio, nel maggio 2013, la nazionale di calcio ha giocato una partita amichevole contro la squadra italiana con lo slogan "Cartellino rosso al razzismo".

- **Incitazione all'odio omofobico e transfobico**

43. Le autorità non hanno fornito nessuna informazione su casi di incitazione all'odio omofobico e transfobico. Secondo il rapporto summenzionato del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, il clima di opinione nei confronti delle persone LGBT si è evoluto in modo significativo in un paese in cui gli atti omosessuali sono stati reati punibili in base al codice penale fino al 2004. La sezione sulle persone LGBT si occuperà delle questioni legislative e del clima di opinione.

- **Risposte all'incitamento all'odio**

44. Le autorità hanno fornito all'ECRI un elenco delle attività svolte per migliorare il dialogo interculturale e interreligioso e per combattere il razzismo. Un seminario ad alto livello sulla libertà di religione e istruzione è stato organizzato dalla Repubblica di San Marino presso il Consiglio d'Europa nel mese di aprile 2017. Per quanto riguarda le misure specifiche contro l'incitamento all'odio, l'ECRI è consapevole della partecipazione di rappresentanti della società civile in eventi organizzati a San Marino e altrove.
45. Tuttavia, queste attività lodevoli rimangono isolate (seminari, incontri con esponenti politici o religiosi, ecc.) e non sembrano essere sufficienti per evitare che si verifichino potenziali casi di incitamento all'odio e di violenza razzista a San Marino. L'opinione pubblica, nel suo insieme, e in particolare le vittime potenziali di incitamento all'odio e di violenza razzista, omo/transfobica dovrebbero essere pienamente informate dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla legge, come già raccomandato dall'ECRI.
46. L'ECRI inoltre ha raccomandato nel suo quarto rapporto, come avevano fatto altre organizzazioni internazionali,²⁹ che le autorità offrissero corsi di formazione specifici per persone incaricate di applicare le disposizioni del codice penale e civile relative al razzismo e alla discriminazione razziale.
47. L'ECRI raccomanda alle autorità di sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolare le potenziali vittime di questo tipo di reato sulla normativa penale in materia di razzismo e discriminazione razziale, così come sui mezzi di ricorso previsti dalla legge.
48. L'ECRI raccomanda nuovamente alle autorità di garantire ai giudici, agli avvocati e alle forze dell'ordine una formazione sulla legislazione penale in vigore in materia di razzismo e discriminazione razziale.
49. Dal 2008, una serie di leggi sulla criminalità organizzata e sui reati finanziari ha avvicinato la legislazione nazionale ai requisiti della Convenzione sulla

²⁸ <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a086>.

²⁹ Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, Osservazioni conclusive (2015) CCPR/C/SMR/CO/3

Criminalità Informatica del Consiglio d'Europa.³⁰ Altre modifiche importanti introdotte dalla legge n. 114 del 26 agosto 2016 sulla criminalità informatica hanno infine permesso a San Marino di firmare questo strumento il 17 marzo 2017 e il suo Protocollo Aggiuntivo il 19 maggio 2017, relativo alla criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso i sistemi informatici.³¹

50. L'ECRI raccomanda a San Marino di completare il prima possibile l'iter legislativo per la ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica del Consiglio d'Europa e del suo Protocollo Aggiuntivo, relativo alla criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso i sistemi informatici.

3. Violenza razzista e omofobica/transfobica

51. Secondo i rapporti dell'OSCE/ODIHR sui reati generati dall'odio, San Marino non ha mai fornito statistiche relative a tali reati. Le autorità hanno spiegato questa mancanza di dati sui reati di violenza razzista affermando che finora non sono stati commessi tali reati.

52. Tuttavia, l'ECRI ritiene che l'opinione pubblica dovrebbe essere a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili e coloro che sono incaricati di applicare la legge dovrebbero ricevere maggiore formazione sulle questioni relative alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale. Da qui la necessità di adottare, *mutatis mutandis*, azioni di sensibilizzazione e di formazione già menzionate nei paragrafi sull'incitamento all'odio.

4. Politiche di integrazione

- Dati

53. A settembre 2016, vi erano 5.257 stranieri legalmente residenti a San Marino (vale a dire, stranieri con un permesso di soggiorno o di residenza) su una popolazione di 33.562 abitanti, circa il 15% della popolazione. Nonostante l'ampia varietà di origini (68 paesi), quasi l'85% dei cittadini stranieri sono italiani. Il resto sono rumeni (148), ucraini (77), argentini (60), albanesi (52), russi (44), brasiliani (38), polacchi (34) e cubani (26), oltre a un numero esiguo di cittadini di altri paesi.

- Politiche

54. L'ECRI non è a conoscenza di politiche di integrazione per i migranti. Tuttavia, esistono una serie di misure per gli stranieri non italiani finalizzate a sviluppare l'apprendimento linguistico attraverso l'istruzione scolastica di ogni grado, anche per mezzo di corsi serali per adulti. Inoltre, a tal fine è stato adottato un decreto per promuovere il multilinguismo.³²

- Normativa

55. Ad eccezione delle leggi elettorali, la normativa sammarinese conferisce agli stranieri e ai cittadini i medesimi diritti sociali: accesso all'occupazione, all'alloggio, all'assistenza sociale, alla sanità, all'istruzione e alla scuola, alle attività economiche, ecc. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 118/2010 modificata da ultimo nel 2015, i cittadini stranieri presenti nel territorio della

³⁰ <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680081561>.

³¹ Il Protocollo amplia l'ambito di applicazione della Convenzione, comprese le disposizioni relative al diritto sostanziale, la procedura penale e la cooperazione internazionale, anche per ricomprendere i reati di propaganda razzista o xenofoba, <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008160f>.

³² Decreto Delegato 27 novembre 2014 n. 194 - Sperimentazione di plurilinguismo nelle scuole sammarinesi <http://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/lavori-consiliari/verbali-sedute/scheda17139368.html>.

Repubblica di San Marino godono dei "diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti" e di "parità di trattamento con il cittadino sammarinese relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi". Inoltre, la legge garantisce che le informazioni riguardanti gli stranieri siano a loro disposizione in una lingua diversa dall'italiano che essi sono in grado di capire. Secondo le autorità, queste disposizioni sono sufficienti per vietare la discriminazione nei confronti degli stranieri.

56. Tuttavia, l'ECRI ha osservato nel suo quarto rapporto che vi era una differenza di trattamento tra i residenti sammarinesi senza un'attività retribuita (non dipendenti da un membro della famiglia che beneficia di copertura medica) che godevano di assistenza sanitaria gratuita, e gli stranieri residenti o in possesso di un permesso di soggiorno senza un'attività retribuita (non dipendenti da un membro della famiglia che beneficia di assistenza medica) che dovevano versare le contribuzioni (quota capitaria) al sistema sanitario sammarinese.
 57. Questa differenza di trattamento ancora esiste, anche se le autorità hanno leggermente modificato le disposizioni sulla quota capitaria, esentando dal pagamento i residenti stranieri che sono registrati come persone in cerca d'occupazione. Le autorità stanno affrontando il problema al fine di abolire l'obbligo del pagamento delle contribuzioni per tutti gli stranieri residenti nel paese o in possesso di un permesso di soggiorno.
 58. L'ECRI raccomanda alle autorità di proseguire i loro sforzi per garantire il prima possibile la parità di trattamento nell'assistenza sanitaria tra i sammarinesi e gli stranieri residenti o in possesso di un permesso di soggiorno.
 59. Nel suo quarto rapporto, l'ECRI lamentava il fatto che il Parlamento non avesse preso in considerazione, nella legge n. 36 del 23 marzo 2009 che modificava la normativa del 1994 sulle Giunte di Castello, la raccomandazione secondo cui si doveva promuovere la partecipazione dei residenti stranieri alla vita politica, concedendo loro i diritti di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative, in conformità con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
 60. In tale ambito nulla è cambiato, purtroppo. La raccomandazione dell'ECRI è pertanto ancora valida, come quella riguardante la ratifica della Convenzione. Vale la pena notare che nel frattempo San Marino ha firmato e ratificato la Carta Europea dell'Autonomia Locale (rispettivamente, il 16 maggio 2013 e il 29 ottobre 2013).
 61. L'ECRI raccomanda ancora una volta che agli stranieri residenti a San Marino siano concessi i diritti di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative (Giunte di Castello), in conformità con i principi stabiliti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
 62. L'ECRI raccomanda a San Marino di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
- **Legge sulla nazionalità**
63. L'accesso alla naturalizzazione, un importante fattore di integrazione dell'elevato numero di persone che da lungo tempo risiedono a San Marino, è ora disciplinato da una legge ordinaria (legge n. 38 del 22 marzo 2016) e non più straordinaria. L'ECRI, che aveva criticato il fatto che la cittadinanza fosse concessa per mezzo di una legge straordinaria, soprattutto a causa dell'incertezza giuridica creata da un tale approccio, è felice di notare questo

importante cambiamento, che recepisce pienamente una delle raccomandazioni formulate nel suo quarto rapporto.

64. Va tuttavia notato che la legge ordinaria del 2016, salvo alcune eccezioni, continua a richiedere un lungo periodo di residenza continuativa per acquisire la cittadinanza.³³ Nel suo quarto rapporto, l'ECRI ha raccomandato alle autorità di allineare la durata della residenza necessaria per richiedere la naturalizzazione agli standard stabiliti nella Convenzione Europea sulla Nazionalità,³⁴ anche se San Marino non è parte contraente della Convenzione.
65. La legge richiede inoltre che si debba rinunciare a qualsiasi altra cittadinanza entro un anno dalla cerimonia di giuramento per l'acquisizione della nazionalità sammarinese. Tale obbligo non è contrario alla Convenzione Europea sulla Nazionalità. L'ECRI, tuttavia, ha raccomandato nel suo terzo rapporto che fosse introdotta maggiore flessibilità in relazione alla doppia cittadinanza. L'ECRI ritiene che tale flessibilità potrebbe facilitare la naturalizzazione degli italiani residenti da lungo tempo che non vogliono rinunciare alla propria nazionalità italiana e allineare la normativa alle disposizioni dell'articolo 14 della suddetta Convenzione, che richiedono agli Stati di permettere "ai minori con diverse nazionalità acquisite automaticamente alla nascita di conservare tali nazionalità".
66. L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di rivedere le disposizioni che disciplinano l'acquisizione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione al fine di ridurre la durata della residenza richiesta per fare domanda di naturalizzazione. Raccomanda, inoltre, di introdurre una maggiore flessibilità per quanto riguarda la doppia cittadinanza quando si acquisisce la cittadinanza sammarinese.

- **Lavoratori frontalieri italiani**

67. San Marino è un enclave nel territorio dell'Italia, con la quale condivide la lingua e le origini etniche. I due Stati e i loro cittadini hanno forti legami politici, economici, culturali e personali. Tra il 2008 e il 2014 questi legami sono stati interrotti da una crisi diplomatica tra i due paesi, che ha interessato principalmente i 5.000 lavoratori frontalieri italiani, a causa dei problemi legati alla doppia imposizione (si veda il quarto rapporto, paragrafo 54 e segg.). La controversia avrebbe dovuto essere risolta nel 2012 con una convenzione e un protocollo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri (si veda quarto rapporto, paragrafo 56), ma l'Italia non ha ratificato il documento perché riteneva che la normativa sammarinese fosse inadeguata in materia di segreto bancario, cooperazione diretta tra le autorità finanziarie, legislazione sui reati fiscali, residenza delle società ai fini fiscali, ecc. La maggior parte dei problemi riguardanti la doppia imposizione dei lavoratori frontalieri italiani sono stati infine risolti con la ratifica della accordo da parte dell'Italia nel 2014, che ha dato attuazione alla citata convenzione e al relativo protocollo. Anche un parziale rimborso delle imposte indebitamente pagate a San Marino a causa della doppia imposizione e una riforma generale delle imposte dirette hanno contribuito a risolvere il problema.
68. Nonostante un miglioramento nella situazione dei lavoratori frontalieri per quanto concerne la doppia imposizione, permangono altri problemi, come ad esempio il fatto che non possono essere assunti con contratti a tempo indeterminato. Le autorità hanno comunicato all'ECRI che a settembre 2017 è stata adottata una legge³⁵ per favorire lo sviluppo economico che, tra l'altro, migliorerà le condizioni precarie dei lavoratori transfrontalieri.

³³ 25 anni di residenza continuativa.

³⁴ <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c8>.

³⁵ Legge n. 115/2017.

- **Lavoratrici migranti dall'Europa Centrale e Orientale**

69. L'ECRI ha ritenuto nelle sue Conclusioni di marzo 2016³⁶ che la modifica della normativa sulla durata dei permessi di soggiorno e di lavoro per gli stranieri³⁷, adottata nel 2015, fosse soddisfacente. Questo riguarda anche le lavoratrici migranti dall'Europa centrale e orientale che sono impiegate come badanti. Le autorità e i sindacati hanno preso provvedimenti per facilitare la cooperazione tra le badanti e i servizi amministrativi che utilizzano. Uno Sportello Unico ora si occupa di tutte le formalità amministrative e dei provvedimenti per le badanti e i loro datori di lavoro.
70. Tuttavia, il rapporto del 2015 su San Marino del Commissario per i Diritti Umani e il rapporto del 2014 sull'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (GRETA)³⁸ hanno evidenziato che queste donne rimangono in una situazione di vulnerabilità. Ciò è principalmente dovuto al fatto che la maggior parte delle badanti vivono con i loro datori di lavoro. Benché i servizi sociali controllino le condizioni di lavoro e di vita delle badanti e offrano loro corsi di formazione, sembra che tali corsi riguardino principalmente le competenze e le qualifiche nello svolgimento delle loro mansioni. I rappresentanti della società civile hanno anche sottolineato il rischio che alcune di queste persone possano lavorare in nero attraverso canali illeciti, con la possibilità di essere vittime di sfruttamento e abusi.³⁹
71. Si dovrebbero adottare delle misure per garantire che queste lavoratrici migranti ricevano informazioni sui loro diritti e su come ottenere assistenza in caso di problemi, così come sui mezzi di ricorso previsti dalla legge in caso di discriminazione. Su questo punto, l'ECRI evidenzia la sua raccomandazione al paragrafo 47.

- **Comunità musulmana e Testimoni di Geova**

72. Da qualche tempo è presente a San Marino un'organizzazione di musulmani denominata Al-Nur. Questa comunità utilizza come sala di preghiera i locali di un centro commerciale a Gualdicciolo (un piccolo centro a San Marino). Durante il Ramadan del 2016, Al-Nur ha dovuto lasciare i locali, apparentemente a causa della mancanza di un permesso richiesto per il loro utilizzo come luogo di culto per praticare la religione. L'associazione ha invece utilizzato i locali offerti da privati e dalla Chiesa Cattolica. L'ECRI è stata informata del fatto che nel frattempo la comunità musulmana ha cominciato a utilizzare nuovamente i locali nel centro commerciale.
73. In tale contesto, l'ECRI rimanda alla sua GPR n. 5 in materia di lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani, in base alla quale occorre rivolgere una particolare attenzione all'eliminazione degli ostacoli giuridici o amministrativi che frenano la costruzione di luoghi di culto appropriati per la pratica dell'Islam.
74. Vi sono circa 200 Testimoni di Geova a San Marino, organizzati in un'associazione, e hanno un ministro di culto riconosciuto dalle autorità. Hanno costruito la loro sede e luogo di culto a Borgo Maggiore previa autorizzazione da parte delle autorità. Non hanno alcun particolare problema sociale o con le altre comunità religiose, con le quali intrattengono buone relazioni. Tuttavia, il

³⁶ Conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni del quarto rapporto su San Marino oggetto di follow up intermedio, pagina 5, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/San_Marino/SMR-IFU-IV-2016-027-ENG.pdf.

³⁷ Si tratta di modifiche apportate nel 2015 alla legge n. 118/2010 a beneficio dei lavoratori non residenti. Tali modifiche hanno esteso la durata dei permessi di soggiorno che conferiscono il diritto al lavoro da 11 a 12 mesi, rinnovabili per tre anni consecutivi.

³⁸ <https://rm.coe.int/168063bdcf>.

³⁹ <http://www.super.sm/strane-presenze-in-corsia/>.

fatto che i Testimoni di Geova siano registrati come un'associazione piuttosto che come una religione comporta l'applicazione delle norme amministrative specifiche per le società/imprese poco adatte alla pratica religiosa. Ad esempio, i fondi raccolti attraverso l'elemosina dovrebbero essere registrati e tassati come associazione.

75. Le scuole pubbliche prevedono l'insegnamento della religione cattolica, ma gli studenti possono scegliere di essere esentati. In base alle informazioni ricevute dall'ECRI, i genitori che sono Testimoni di Geova richiedono sempre l'esenzione per i loro figli. Tuttavia, non sono previsti corsi alternativi per i figli esentati.
76. Data la presenza a San Marino di almeno due comunità religiose non cattoliche organizzate come associazioni, sarebbe utile prevedere la creazione di un organo consultivo per la promozione di un dialogo regolare tra Stato e le comunità religiose di minoranza, al fine di esaminare i problemi pratici che la professione religiosa può causare e proporre misure volte a risolverli. Benché dal 2016 si tenga ogni anno un forum sul dialogo interreligioso della durata di tre giorni, tale evento non può sostituire il ruolo istituzionale di un organo consultivo.

II. Temi specifici di San Marino

1. Raccomandazioni oggetto di follow-up intermedio del quarto ciclo

77. Nelle sue Conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni del quarto rapporto su San Marino oggetto di follow-up intermedio di marzo 2016, l'ECRI aveva già esaminato il follow-up dato alle sue raccomandazioni intermedie alle autorità nel suo quarto rapporto. La raccomandazione sulla Commissione per le Pari Opportunità è già stata analizzata nei paragrafi 21-25. La situazione delle lavoratrici migranti dall'Europa centrale e orientale è stata presa in esame nei paragrafi 70-72.

2. Politiche per combattere la discriminazione e l'intolleranza verso le persone LGBT⁴⁰

78. Non vi sono dati dettagliati sulle persone LGBT che vivono a San Marino.⁴¹ E' chiaro che senza alcuna informazione sulle forme di discriminazione o di intolleranza subite da persone LGBT, non vi può essere una buona base per elaborare e attuare politiche per affrontare tali questioni. A questo proposito, l'ECRI ribadisce la sua raccomandazione al paragrafo 30, che deve applicarsi anche alle persone LGBT.
79. Come indicato al paragrafo 6 e segg., ai sensi dell'articolo 179 bis del codice penale, l'istigazione e la commissione di atti di discriminazione o violenza "legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere" sono punibili con la prigionia da sei mesi a tre anni. Se un reato è commesso con una motivazione legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, ciò è considerata una circostanza aggravante ai sensi dell'articolo 90 del codice penale. A parte queste due disposizioni, non esiste alcuna disposizione costituzionale o di altra natura che preveda espressamente l'uguaglianza dinanzi alla legge indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, né specifiche disposizioni di diritto civile o amministrativo che proibiscano in modo esplicito la discriminazione per questi motivi nel campo dell'occupazione, dell'accesso a beni o servizi o in qualsiasi altro settore.

⁴⁰ Per la terminologia, si vedano le definizioni del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa contenute in "Discrimination on grounds of social orientation and gender identity in Europe, 2011" (Discriminazione basata sull'orientamento sociale e sull'identità di genere in Europa, 2011).

⁴¹ La Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere indica che i dati personali che si riferiscono all'orientamento sessuale o all'identità di genere di una persona possono essere raccolti qualora sia necessario per scopi determinati, leciti e legittimi.

80. L'ECRI raccomanda alle autorità di integrare la legislazione per proteggere le persone dalla discriminazione con disposizioni di diritto civile e amministrativo che vietino esplicitamente la discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
81. Non vi sono specifiche disposizioni legislative per il riconoscimento giuridico dei cambiamenti di sesso e dei nomi delle persone transgender. Le disposizioni della legge 2006 per il riconoscimento giuridico delle modifiche dei dati personali nei registri pubblici assegnano tale competenza agli ufficiali di Stato Civile, ma solo per correggere errori materiali. In altri casi, tale riconoscimento è possibile in seguito ad una decisione giudiziaria. Vi è stata solo una decisione giudiziaria che ha riconosciuto una sentenza italiana per modificare lo stato civile di una persona transgender. Il giudice sammarinese ha riconosciuto che la decisione dell'autorità giudiziaria italiana non violava le disposizioni giuridiche sammarinesi.⁴²
82. Va tuttavia notato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella sua Raccomandazione agli Stati membri CM/Rec(2010)5 ha raccomandato di adottare le misure necessarie a garantire il pieno riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona in tutti i settori della vita, in particolare rendendo possibile modificare il nome e il genere nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e accessibile.
83. Nel suo rapporto del 2015 su San Marino, il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa ha raccomandato l'introduzione del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali sotto forma di unione o di rapporto registrato. Il Commissario ha anche invitato le autorità ad adottare azioni di sensibilizzazione per promuovere il rispetto e l'uguaglianza per le persone LGBT.
84. Le autorità hanno fornito alla delegazione dell'ECRI informazioni su una serie di misure volte a promuovere la tolleranza e il rispetto reciproco in tutte le scuole, senza alcuna discriminazione basata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
85. Tuttavia, non vi sono stati sviluppi sulla questione del riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso dal rapporto del Commissario del 2015. A San Marino, le coppie dello stesso sesso non hanno il diritto di sposarsi o di ottenere un'altra forma di riconoscimento giuridico del loro rapporto. Inoltre, non hanno la possibilità di adottare insieme dei bambini.
86. Tuttavia, l'articolo 15 della legge n. 118/2010 prevede la possibilità di concedere un "permesso per convivenza", ossia un permesso di residenza per un cittadino straniero che può essere richiesto da un cittadino sammarinese o da uno straniero residente che intende vivere insieme con tale persona *more uxorio*.
87. Nel 2012, un'Istanza d'Arengo aveva chiesto di cancellare il riferimento a "more uxorio" (come marito e moglie) dall'articolo 15 della legge, poiché tale riferimento era discriminatorio sulla base dell'orientamento sessuale. Lo scopo di tale Istanza d'Arengo era di estendere la possibilità del rilascio di un "permesso per convivenza" a un partner straniero in una coppia omosessuale che desiderava vivere a San Marino. Il Parlamento ha dichiarato l'Istanza d'Arengo ricevibile e la legge n. 118 è stata quindi modificata nel 2015. Tuttavia, piuttosto che indicare che l'espressione "more uxorio" si riferisca anche alle coppie dello stesso sesso, il nuovo comma a *bis*) dell'articolo 15 prevede che il permesso di residenza possa essere concesso anche "per convivenza in favore dello straniero, per coabitazione a fini solidaristici e di mutuo aiuto". Inoltre questo tipo di convivenza non conferisce nessun diritto, se non la concessione di un "permesso per convivenza".

⁴² Si veda la sentenza 5 aprile 1996 causa civile n.301 1995.

88. L'ECRI richiama la sentenza nella causa *Oliari e altri c. Italia*⁴³ dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha affermato nel 2015 che l'Italia avesse violato l'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) poiché la legge italiana in vigore in quel momento non riconosceva i rapporti delle coppie dello stesso sesso.
89. L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di avviare, il prima possibile, il processo di adozione di una normativa che disciplini le relazioni omosessuali.

⁴³ Causa *Oliari e altri c. Italia*, ricorsi n. 18766/11 e 36030/11, 10 luglio 2015.

RACCOMANDAZIONI OGGETTO DI FOLLOW-UP INTERMEDIO

Le due raccomandazioni specifiche per le quali l'ECRI richiede alle autorità sammarinesi un'attuazione prioritaria sono le seguenti:

- L'ECRI raccomanda ancora una volta che agli stranieri residenti a San Marino siano concessi diritti di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative (Giunte di Castello), in conformità con i principi stabiliti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
- L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di avviare, il prima possibile, il processo di adozione di una normativa che disciplini le relazioni omosessuali.

L'ECRI porterà avanti una procedura di follow-up intermedio per queste due raccomandazioni entro due anni dalla pubblicazione del presente rapporto.

ELENCO DELLE RACCOMANDAZIONI

La posizione delle raccomandazioni contenute nel testo del rapporto è indicata tra parentesi.

1. (§ 5) L'ECRI raccomanda ancora una volta alle autorità di integrare l'articolo 4 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese con un riferimento esplicito ai motivi di discriminazione elencati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7 in materia di legislazione nazionale volta a combattere il razzismo e la discriminazione razziale.
2. (§ 13) L'ECRI raccomanda di modificare la normativa penale in linea con la sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7 per ricomprendere il colore e la lingua tra i motivi di discriminazione vietati; la violenza o l'istigazione a commettere tali atti dovrebbero essere vietati; dovrebbero anche essere considerate circostanze aggravanti quando si determinano le condanne per reati penali; si dovrebbero applicare reati penali distinti quando ingiurie, diffamazione o minacce in pubblico sono commesse nei confronti di una persona o di un insieme di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l'origine nazionale o etnica, nonché l'orientamento sessuale o l'identità di genere; la negazione, la banalizzazione, la giustificazione o l'apologia pubblica, con motivazione razzista, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra devono essere espressamente criminalizzate; dovrebbero essere introdotte disposizioni specifiche per criminalizzare la creazione o la direzione di un gruppo che promuove il razzismo, il sostegno a tale gruppo e la partecipazione alle sue attività; si dovrebbe infine criminalizzare la discriminazione razziale nell'esercizio di una funzione pubblica o di una professione.
3. (§ 20) L'ECRI raccomanda alle autorità di integrare la normativa civile e amministrativa in linea con la sua Raccomandazione di Politica Generale n. 7, in particolare prevedendo espressamente quali forme di discriminazione vietate dal diritto civile la segregazione, la discriminazione per appartenenza a un gruppo, l'annuncio dell'intenzione di discriminare e le molestie, nonché le istruzioni date ad altri di discriminare, l'incitamento alla discriminazione o l'aiuto fornito ad altri per discriminare. L'ECRI raccomanda inoltre che la legge preveda la ripartizione dell'onere della prova nei casi di discriminazione e imponga alle autorità l'obbligo di promuovere l'uguaglianza e di annullare il finanziamento pubblico delle organizzazioni, compresi i partiti politici, che promuovono il razzismo, o di scioglierle.
4. (§ 24) L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di istituire per legge un ente autonomo specializzato per combattere il razzismo e la discriminazione razziale a livello nazionale. La legge deve prevedere tra le competenze affidate a tale organo: l'assistenza alle vittime, il potere di condurre indagini, il diritto di adire il tribunale e di intervenire nei procedimenti giudiziari, il controllo della legislazione e consulenze al potere legislativo ed esecutivo, la sensibilizzazione della società ai problemi legati al razzismo e alla discriminazione razziale e la promozione di politiche e pratiche miranti a garantire la parità di trattamento. Nell'esame di tali questioni, l'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nelle sue Raccomandazioni di Politica Generale n. 2 e 7.
5. (§ 25) L'ECRI raccomanda, qualora le autorità sammarinesi decidano di riformare la Commissione per le Pari Opportunità quale ente autonomo specializzato per combattere il razzismo e la discriminazione razziale, che la Commissione disponga di sufficienti risorse finanziarie e umane per poter soddisfare i compiti che le saranno conferiti dalla legge in modo adeguato ed indipendente.

6. (§ 30) L'ECRI raccomanda ancora una volta alle autorità sammarinesi di migliorare i sistemi di monitoraggio delle manifestazioni di xenofobia e intolleranza a San Marino. Raccomanda alle autorità di produrre dati basati sulla percezione delle potenziali vittime, conformemente alla sua Raccomandazione di Politica Generale n. 4 che fornisce indicazioni dettagliate su come condurre tali indagini, nonché alla sua GPR n. 15 sulla lotta contro l'incitamento all'odio.
7. (§ 34) L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di promuovere l'autoregolamentazione delle istituzioni pubbliche e private, compresi gli organismi eletti e i partiti politici, come strumento per combattere l'uso dei discorsi incitanti all'odio, favorendo anche nel contempo l'adozione di adeguati codici di condotta che prevedano la sospensione o altre sanzioni in caso di violazione delle loro disposizioni, nonché la creazione di canali di comunicazione efficaci. L'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 15 sulla lotta all'incitamento all'odio nell'esame di tali questioni.
8. (§ 35) L'ECRI raccomanda alle autorità, pur rispettando il diritto alla libertà di associazione, di prevedere la possibilità di ritirare tutti i finanziamenti e altre forme di supporto concessi dagli organismi pubblici ai partiti politici e alle organizzazioni che fanno uso di discorsi improntati all'odio o non riescono a sanzionarne l'uso da parte dei loro membri, nonché la possibilità di vietare o di sciogliere tali organizzazioni. L'ECRI invita le autorità ad ispirarsi ai principi fondamentali enunciati nella sua Raccomandazione di Politica Generale n. 15 sulla lotta contro l'incitamento all'odio nell'esame di tali questioni.
9. (§ 47) L'ECRI raccomanda alle autorità di sensibilizzare l'opinione pubblica e in particolare le potenziali vittime di questo tipo di reato sulla normativa penale in materia di razzismo e discriminazione razziale, così come sui mezzi di ricorso previsti dalla legge.
10. (§ 48) L'ECRI raccomanda nuovamente alle autorità di garantire ai giudici, agli avvocati e alle forze dell'ordine una formazione sulla legislazione penale in vigore in materia di razzismo e discriminazione razziale.
11. (§ 50) L'ECRI raccomanda a San Marino di completare il prima possibile l'iter legislativo per la ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica del Consiglio d'Europa e del suo Protocollo Addizionale, relativo alla criminalizzazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso i sistemi informatici.
12. (§ 58) L'ECRI raccomanda alle autorità di proseguire i loro sforzi per garantire il prima possibile la parità di trattamento nell'assistenza sanitaria tra i sammarinesi e gli stranieri residenti o in possesso di un permesso di soggiorno.
13. (§ 61) L'ECRI raccomanda ancora una volta che agli stranieri residenti a San Marino siano concessi i diritti di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative (Giunte di Castello), in conformità con i principi stabiliti nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
14. (§ 62) L'ECRI raccomanda a San Marino di firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Partecipazione degli Stranieri alla Vita Pubblica a Livello Locale.
15. (§ 66) L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di rivedere le disposizioni che disciplinano l'acquisizione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione al fine di ridurre la durata della residenza richiesta per fare domanda di naturalizzazione. Raccomanda, inoltre, di introdurre una maggiore flessibilità per quanto riguarda la doppia cittadinanza quando si acquisisce la nazionalità sammarinese.

16. (§ 80) L'ECRI raccomanda alle autorità di integrare la legislazione per proteggere le persone dalla discriminazione con disposizioni di diritto civile e amministrativo che vietino esplicitamente la discriminazione per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
17. (§ 89) L'ECRI raccomanda alle autorità sammarinesi di avviare, il prima possibile, il processo di adozione di una normativa che disciplini le relazioni omosessuali

BIBLIOGRAFIA

La presente bibliografia elenca le principali fonti pubblicate utilizzate durante l'esame della situazione a San Marino. Non deve essere considerato un elenco esaustivo di tutte le fonti di informazione a disposizione dell'ECRI durante la preparazione del rapporto.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

1. ECRI (2016), Conclusions on the implementation of the recommendations in respect of San Marino subject to interim follow-up, CRI(2016)27.
2. ECRI (2013), Fourth report on San Marino, CRI (2013)21.
3. ECRI (2008), Third report on San Marino, CRI(2008)24.
4. ECRI (2003a), Second report on San Marino, CRI(2003)42.
5. ECRI (1998a), Report on San Marino, CRI(98)25.
6. ECRI (1996), General Policy Recommendation No. 1: Combating racism, xenophobia, antisemitism and intolerance, CRI(96)43.
7. ECRI (1997), General Policy Recommendation No. 2: Specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level, CRI(97)36.
8. ECRI (1998b), General Policy Recommendation No. 3: Combating racism and intolerance against Roma/Gypsies, CRI(98)29.
9. ECRI (1998c), General Policy Recommendation No. 4: National surveys on the experience and perception of discrimination and racism from the point of view of potential victims, CRI(98)30.
10. ECRI (2000), General Policy Recommendation No. 5: Combating intolerance and discrimination against Muslims, CRI(2000)21.
11. ECRI (2001), General Policy Recommendation No. 6: Combating the dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet, CRI(2001)1.
12. ECRI (2003b), General Policy Recommendation No. 7: National legislation to combat racism and racial discrimination, CRI(2003)8.
13. ECRI (2004a), General Policy Recommendation No. 8: Combating racism while fighting terrorism, CRI(2004)26.
14. ECRI (2004b), General Policy Recommendation No. 9: The fight against antisemitism, CRI(2004)37.
15. ECRI (2007a), General Policy Recommendation No. 10: Combating racism and racial discrimination in and through school education, CRI(2007)6.
16. ECRI (2007b), General Policy Recommendation No. 11: Combating racism and racial discrimination in policing, CRI(2007)39.
17. ECRI (2009), General Policy Recommendation No. 12: Combating racism and racial discrimination in the field of sport, CRI(2009)5.
18. ECRI (2011), General Policy Recommendation No. 13: Combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma, CRI(2011)37.
19. ECRI (2012), General Policy Recommendation No. 14: Combating racism and racial discrimination in employment, CRI(2012)48.
20. ECRI (2016a), General Policy Recommendation No. 15: Combating hate speech, CRI(2016)15.
21. ECRI (2016b), General Policy Recommendation No. 16: Safeguarding irregularly present migrants from discrimination, CRI(2016)16.

Altre fonti

22. Council of Europe, Parliamentary Assembly (2015), Resolution 2048 (2015) - Discrimination against transgender people in Europe.
23. Council of Europe, Committee of Ministers (2010), Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity (Adopted by the Committee of Ministers on 31 March 2010 at the 1081st meeting of the Ministers' Deputies).
24. Council of Europe, Commissioner for Human Rights (2011), Discrimination based on

sexual orientation and gender identity in Europe, 2nd edition.

25. Council of Europe, Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) (2014), Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by San Marino, GRETA(2014)19.
26. Council of Europe, Information Society Department (2012), Study on the alignment of laws and practices concerning defamation with the relevant case law of the European Court of Human Rights on freedom of expression, particularly with regard to the principle of proportionality, CDMSI(2012)Misc11Rev2.
27. Council of Europe, Commissioner for Human Rights (2015), Report by Nils Muižnieks, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe following his visit to San Marino from 9 to 10 June 2015, CommDH(2015)22.
28. La Tribuna (2014, ottobre 21), Il furto delle due corone nella chiesa di Fiorentino è avvenuto, secondo il parroco, o la mattina del sabato o quella della domenica, <http://www.latribuna.sm/furto-delle-corone-chiesa-fiorentino-avvenuto-parroco-mattina-sabato- quella-domenica/>.
29. Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) (2016), Hate crime reporting: San Marino.
30. ODIHR (2017), Background Report for ECRI on: Croatia, Malta, San Marino, Spain, Sweden.
31. United Nations, Human Rights Committee (2015), Concluding observations on the third periodic report of San Marino, CCPR/C/SMR/CO/3.
32. Zonzini, G.M. (2017, gennaio 3), Strane Presenze in Corsia – l'ombra del lavoro nero in ospedale, <http://www.super.sm/strane-presenze-in-corsia/>.

